

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- Prof. Avv. Antonio Gambaro	Presidente
- Prof. ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi	Membro designato dalla Banca d'Italia (Estensore)
- Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla	Membro designato dalla Banca d'Italia
- Dott. Mario Blandini	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Prof. Avv. Andrea Tina	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 12 giugno 2012, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso del 16 Novembre 2011, la ricorrente, consumatore, ha riferito quanto segue.

Il 22 Febbraio 2007, presso una concessionaria di auto, aveva sottoscritto una richiesta di finanziamento per € 13.750, pari al prezzo dell'autovettura acquistata (15.000 €) al netto della somma già versata (€ 1.250). «Nell'occasione [le] veniva consegnata copia del contratto».

«Dopo circa un mese [s]i vedev[a] recapitare a casa copia di un contratto di finanziamento non coincidente con quello da [lei] sottoscritto c/o la concessionaria». L'importo qui indicato come oggetto del finanziamento, infatti, era «pari ad Euro 14.810,00, anziché ad Euro 13.750,00»: ciò perché vi «erano [previsti] ulteriori costi per € 1.060,00 a titolo di <spese istruttoria e gestione pratica>, nonché costi assicurativi. Di dette spese [, tuttavia,] non [era] stata in alcun modo resa edotta all'atto della stipula del contratto, che infatti non ne conteneva indicazione».

Con missiva del 18 Novembre 2011, rappresentata da un'associazione di consumatori, la cliente ha «richie[sto al finanziatore] gli opportuni chiarimenti circa quanto sopra esposto» e, rimasta insoddisfatta della risposta, si è rivolta a questo Arbitro richiedendo «il rimborso d[ella] indebita somma (€ 1.060,00)».

Il finanziatore ha presentato controdeduzioni il 27 Gennaio 2012, concludendo per il rigetto del ricorso in ragione delle seguenti osservazioni.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

«Nel mese di Febbraio 2007 è stato concesso alla ricorrente un finanziamento ... per € 14.810,00, da rimborsare in 72 mensilità». «Il finanziamento ... è assistito da una copertura assicurativa per furto e incendio dell'autovetture ..., denominata <GAP>, oltre ad un'assicurazione sul credito per inabilità, invalidità e decesso, per complessivi € 910,00 (€ 347,50 + € 562,50), come risultante dal modulo contrattuale».

«Con reclamo datato 18.11.2010, la ricorrente ... ha ... disconosc[uto] l'adesione alle coperture assicurative, respingendo ... anche l'addebito per la voce di spesa <Istruttoria e gestione pratica> pari a € 150,00».

«Con nostra del 28.12.2010 ... abbiamo ... inoltrato copia del modulo contrattuale [e] precisato come il contratto risultasse ... completo di firma ... de[l] ricorrente ... anche in merito a[i] suddetti oneri».

Inoltre, «lo stesso ... riport[a] dichiarazione [con] firma specifica della [ricorrente] attesta[n]te di aver ricevuto ... il Foglio informativo dei prodotti richiesti».

Ritenuta la controversia matura per la decisione, questo Collegio l'ha esaminata nella seduta del 12 Giugno 2012.

DIRITTO

Va puntualizzato che i fatti oggetto della presente controversia risalgono al 2007 e sono perciò da valutare secondo la normativa di trasparenza e le regole generali sui contratti vigenti a quel tempo: e, dunque, tra l'altro, secondo le Istruzioni di Vigilanza per le Banche, titolo X, capitolo 1, sezione II, §§ 3 e 4 (che impongono la consegna al cliente dell'Avviso sulle principali norme di trasparenza e dei Fogli informativi nel caso di offerta fuori sede).

In tale quadro normativo la ricorrente domanda il rimborso di € 1060 dal finanziatore, a questo pagati per spese d'istruttoria e gestione pratica e per premi relativi ad un'assicurazione del credito e ad una per rischi concernenti l'autovetture (c.d. GAP).

La domanda si basa sull'assunto che «di dette spese [la ricorrente] non [era] stata ... edotta al momento della stipula del contratto»; esse non sono previste nella «copia del contratto ... sottoscritta c/o la concessionaria», ma solo nella «copia del contratto» inviata dalla banca un mese dopo. «Il contratto non l[e] indicava».

L'istante ha prodotto il primo documento denominandolo «copia del contratto 1°»; il secondo sotto il nome di «copia del contratto 2°».

I due documenti prodotti dalla ricorrente recano entrambi il timbro della concessionaria e si compongono di un'unica pagina, che riporta lo stesso modulo. Nel seguito, ci si riferirà con l'espressione «modulo A» al modulo denominato dalla ricorrente «copia del contratto 1°»; con l'espressione modulo B al modulo indicato dall'istante come «copia del contratto 2°».

Ora, è vero che i due moduli non sono completati nello stesso modo. Nel modulo A, le voci «spese istruttoria e Gestione pratica», «assicurazione GAP» e «assicurazione sul credito», sono infatti lasciate in bianco; mentre, nel modulo B, i relativi importi sono effettivamente indicati come pari, nell'ordine, a € 150,00, € 347,50 ed € 562,50.

Non risulta però che la ricorrente non sia stata edotta di tali costi al momento della stipula del contratto, come pure che il contratto non li prevedesse; né risultano, allo stato degli atti, comportamenti tenuti dalla concessionaria e/o dal finanziatore nella fase delle trattative e di formazione del contratto, sulla base dei quali ritenere fondata la domanda della ricorrente.

In entrambi i moduli, infatti, si legge «dopo aver preso conoscenza delle condizioni generali riportate a tergo ... CHIEDO ... a[l] finanziatore] che mi venga concesso un finanziamento rimborsabile alle condizioni di fianco riportate e dichiaro che mi viene rilasciata copia della presente Domanda, completa di Documento di Sintesi, interamente compilata...». La dichiarazione è, in entrambi i moduli, sottoscritta dalla ricorrente.



Inoltre, in entrambi i moduli è scritto: «avendo la possibilità di avvalermi della facoltà di ricevere, prima della sottoscrizione della domanda, copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula, dichiaro ... di non avvalermene... Dichiaro inoltre di aver ricevuto l'Avviso contenente <Principali norme di Trasparenza> e il Foglio informativo relativo ai prodotti da me richiesti». Anche questa dichiarazione, in entrambi i moduli, è sottoscritta dalla ricorrente. Ed i fogli informativi allegati dal resistente (relativi ai due servizi «bancari» oggetto della presente controversia, il finanziamento e l'assicurazione sul credito), datati 2 Gennaio 2007, riportano sia la voce spese di istruttoria (quantificate nel massimo in 300 €) sia il premio per l'assicurazione sul credito (indicato nel massimo nel 4% dello «importo erogato»). Sì che, per quanto d'interesse, devono ritenersi rispettate le citate Istruzioni di Vigilanza.

Ancora, in entrambi i moduli si legge: «presa visione delle condizioni riguardanti la copertura assicurativa facoltativa sul credito riportate sul retro ... preso atto che il premio per le prestazioni assicurative è compreso nell'importo delle mensilità di rimborso come indicato a fianco, aderisco all'assicurazione medesima...». Anche questa dichiarazione, in entrambi i moduli, è sottoscritta dall'istante.

Il finanziatore, poi, ha allegato il modulo contrattuale della assicurazione GAP, relativa all'autovettura (da presumersi effettivamente rimandato alla ricorrente insieme al modulo B), anch'esso regolarmente sottoscritto dalla ricorrente. E prevede che «il premio unico e anticipato ... è ... incluso nella mensilità di rimborso».

Quindi, è certo che la ricorrente, già in base al modulo A, ai Fogli informativi e al contratto di assicurazione per l'autovettura fosse consapevole che premi assicurativi erano inclusi nell'importo del finanziamento e della possibilità che vi fossero incluse anche spese d'istruttoria.

Dal modulo B, poi, regolarmente sottoscritto dalla ricorrente, risultano anche gli importi degli oneri in discorso.

Né v'è prova che tale documento sia stato abusivamente riempito dalla concessionaria di auto. Anzi: entrambi i moduli, infatti, riportano gli stessi importi delle rate.

Ed è il modulo B (con quello dell'assicurazione GAP) che costituisce il testo del contratto perfezionato tra le parti ex artt. 1321 e 1326 c.c.: sottoscritto dalla ricorrente (come proposta di finanziamento), inviato dalla concessionaria al resistente, da questo è stato restituito per accettazione alla ricorrente (presuntivamente, anche con il modulo dell'assicurazione GAP).

Certo, non può escludersi che il modulo A, non indicando specificamente gli importi delle spese d'istruttoria e dei premi assicurativi, abbia indotto qualche confusione – un errore – nella ricorrente in ordine alla composizione dell'importo finanziato e che, perciò, nel sottoscrivere il modulo B, non abbia prestato la dovuta attenzione a tali voci di costo. Tanto più che la parte relativa all'adesione all'assicurazione sul credito, sopra riportata, è scritta *a latere* della parte del documento relativa ai contraenti, al bene al cui acquisto è finalizzato il finanziamento, ai costi di questo e alle modalità di rimborso; ed è scritta in un formato, per dimensione di carattere ed interlinea utilizzati, non agevolmente leggibili. Sicché l'intermediario bene avrebbe fatto ad utilizzare formati più agevolmente leggibili (oggi, anzi, i contratti accessori al credito al consumo devono redigersi su documenti separati: art. 125-bis, comma 3, T.U.B.). E pure sarebbe stato opportuno non fornire documenti incompleti (in particolare) con riguardo al contenuto economico del contratto prima della stipulazione dello stesso (secondo la linea indicata oggi dall'obbligo delle *Informazioni Europee di Base sul Credito ai consumatori*: art. 124, co. 1-2, T.U.B.) e, nel caso, assisterlo adeguatamente nella piena comprensione dell'operazione (secondo quanto oggi impone l'art. 124, co. 5, T.U.B.).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Fermo tutto ciò, peraltro, neppure si vede quale danno (in ipotesi, rilevante ex art. 1337 ovvero art. 1440 c.c.) potrebbe aver subito la ricorrente per la mancata consapevolezza del fatto che fossero dovuti anche premi assicurativi e spese d'istruttoria e che tali importi sarebbero stati «coperti» dal finanziamento. Infatti, come detto, anche nel modulo A risulta chiaramente indicato l'importo delle rate dovute (comprensivo, oltre che degli interessi, dei costi contestati) e tale importo è uguale a quello indicato nel modulo B: quindi la ricorrente comunque sapeva, ed aveva accettato, quanto doveva al resistente.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

Il Collegio delibera, altresì, di rivolgere all'intermediario, ai sensi di cui in motivazione, indicazioni utili a favorire le relazioni con la clientela.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO